

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

e col Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1998

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	18
Disegno di legge	»	23
Capo I - Disposizioni in materia di investimenti	»	23
Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza	»	39
Capo III - Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto	»	54

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene una serie di misure che hanno come punto di riferimento il problema del lavoro, visto nell'insieme dei processi che ad esso direttamente o indirettamente si riconducono. Le disposizioni dei tre capi in cui si articola il provvedimento riguardano infatti gli investimenti pubblici, l'occupazione e la materia previdenziale e il trattamento di fine rapporto.

La parte sugli investimenti intende razionalizzare, semplificare, snellire ed aggiornare il complesso delle norme che disciplinano gli interventi pubblici per lo sviluppo, con importanti innovazioni riguardanti la programmazione, la valutazione e il monitoraggio degli investimenti. Altre modifiche riguardano gli studi di fattibilità e la progettazione preliminare degli interventi. L'innovazione più rilevante è costituita dalla previsione di una Unità tecnica per la Finanza di progetto (*project financing*), che intende promuovere la partecipazione del capitale privato alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Tale nuova tecnica viene subito introdotta per l'ammmodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Innovazioni di rilievo riguardano il fondo per la progettazione funzionante presso il Ministero dei lavori pubblici, i termini di perenzione dei residui delle spese di investimento (che sono incrementati di due anni), lo snellimento delle procedure del decreto cosiddetto «sblocca cantieri» (decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135), la possibilità per le università di accedere agli accordi di programma (con ricadute sugli investimenti per l'edilizia universitaria), alcune norme sul processo amministrativo in materia di competenza sugli appalti di lavori, forniture e

servizi e altre disposizioni di analogo rilievo.

Il capo che contiene le disposizioni in materia di occupazione e di previdenza prevede le deleghe per la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché per il riordino delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono previste, altresì, una delega in materia previdenziale e disposizioni in tema di previdenza integrativa degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il capo terzo riguarda infine il trattamento di fine rapporto, per il quale è prevista una delega intesa ad introdurre la possibilità di trasformazione in titoli, secondo un'articolata disciplina illustrata in dettaglio nel prosieguo della presente relazione.

Articolo 1

L'obiettivo di dare qualità ed efficienza al processo di programmazione e di attuazione di interventi per lo sviluppo, con particolare riferimento alle politiche per le aree depresse ed ai nuovi adempimenti in materia di programmazione legati al nuovo ciclo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, impone un deciso rafforzamento delle competenze tecniche e delle potenzialità operative delle amministrazioni responsabili della gestione dei programmi di intervento.

Per essere efficace e per consentire una diffusione più ampia delle «buone prassi» in ordine all'impostazione di procedure di programmazione, attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi di sviluppo, occorre che tale rafforzamento incida sulle capacità «ordinarie» delle amministrazioni,

migliorandone in modo permanente la possibilità di gestire direttamente, anche sotto il profilo tecnico, le fasi di impostazione, valutazione di opportunità e scelta della strategia e degli interventi (valutazione *ex ante*), di analisi e verifica della loro fase attuativa (monitoraggio e valutazione *in itinere*), di studio e di verifica degli effetti e dell'impatto indotti attraverso la loro attuazione (monitoraggio e valutazione *ex post*).

A tal fine l'articolo in oggetto individua nella costituzione di appositi nuclei di valutazione e di verifica in ognuna delle amministrazioni che promuovono e gestiscono politiche di investimento, lo strumento attraverso il quale conseguire gli obiettivi sopra descritti, ponendo un traguardo temporale esplicito per il loro avvio operativo (31 dicembre 2000) e definendo i primi aspetti procedurali e le risorse finanziarie per l'avvio delle azioni previste.

L'articolo individua le competenze tecniche dei nuovi organismi da costituire ponendo in particolare l'accento sul monitoraggio quale tecnica e strumento in grado di rendere più consapevole, trasparente, tempestivo ed efficace il processo di analisi, orientamento ed eventuale riprogrammazione degli investimenti pubblici. Da questo punto di vista gli obiettivi verso i quali tendere sono individuabili: 1) nella graduale estensione dell'applicazione del monitoraggio all'insieme degli investimenti delle amministrazioni pubbliche; 2) nel rafforzamento del monitoraggio finanziario, soprattutto in ordine al collegamento più stretto da istituire con la gestione dei flussi di bilancio; 3) nella maggiore diffusione delle rilevazioni sugli aspetti procedurali e fisici degli interventi di sviluppo.

I dati raccolti attraverso l'attività di monitoraggio devono essere trasmessi al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici istituita presso il Ministero dei lavori pubblici affinché si possa procedere alla loro aggregazione ed elaborazione per proporre

eventuali azioni correttive necessarie a rimuovere ostacoli all'esecuzione delle opere.

Per l'attuazione della linea di intervento delineata dall'articolo in oggetto, si individua un modello procedurale improntato alla più ampia autonomia organizzativa e funzionale delle singole amministrazioni, nel quadro di indirizzi comuni che potranno essere concertati e stabiliti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nel quadro di tali indirizzi potranno in particolare essere concordati e definiti, in un ambito di ampia flessibilità, orientamenti comuni relativi ad aspetti quali: contenuti e articolazione dei programmi attuativi delle singole iniziative; attività di formazione da avviare; modalità di individuazione e selezione del personale tecnico da coinvolgere; collocazione funzionale e organizzativa dei nuclei nelle strutture regionali.

Lo stanziamento di 28 miliardi di lire per il triennio 1999-2001 ha lo scopo di avviare la costituzione dei suddetti organismi prioritariamente nelle regioni dell'obiettivo 1.

Articolo 2

In linea con gli orientamenti legislativi ai quali sono ispirati i progetti di modifica dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, viene ribadita la centralità dello strumento «studi di fattibilità» ai fini delle decisioni di investimento relative agli investimenti pubblici. La redazione degli studi di fattibilità viene considerata un elemento premiante per l'accesso alla fase di progettazione preliminare.

Gli studi svolti dalle amministrazioni regionali e locali, che abbiano dimostrato l'utilità e l'economicità delle iniziative da avviare, mediante verifiche effettuate da parte di strutture di valutazione operanti presso la Pubblica amministrazione ed appositamente certificate dalle stesse, possono

usufruire del finanziamento a fondo perduto per la progettazione preliminare da parte della Cassa depositi e prestiti con i criteri che saranno dettati da una apposita circolare della Cassa stessa.

La valutazione economica è obbligatoria per gli interventi i cui costi di realizzazione siano superiori ai 100 miliardi di lire. Per le finalità precedentemente richiamate, viene trasferita alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 110 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999 e 40 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Articolo 3

Si prevede la creazione di un fondo indiviso per riprogrammare gli investimenti pubblici, alimentato da una quota di risorse non ripartite dal CIPE e dalle revoche di finanziamenti.

Il fondo ha lo scopo di ridare flessibilità alla spesa e consentire il rapido finanziamento di programmi in corso di realizzazione ma privi di una completa copertura finanziaria, e di progetti di particolare rilievo e validità sotto il profilo degli effetti economici.

Articolo 4

La necessità che il processo di infrastrutturazione del Paese - ed in particolare quello localizzato nelle aree del Mezzogiorno - debba svolgersi con ricorso alle risorse dei privati costituisce, a partire dall'avvio degli anni novanta, un elemento qualificante dell'insieme degli atti di indirizzo politico-economico. Così nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria veniva precisato che le priorità nel settore infrastrutturale - e cioè il programma di riqualificazione e sviluppo diretto allo stimolo dell'iniziativa economica locale e quello diretto alla definizione di reti di grande scala - «non (possono) essere finanziat(e) inte-

gralmente a carico del bilancio dello Stato».

Il raggiungimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo economico e sociale costituito da una dotazione infrastrutturale adeguata passa, quindi, dall'attivazione di risorse private e dal loro coinvolgimento verso progetti di investimento capaci di sostenersi finanziariamente grazie agli introiti derivanti dalla loro gestione: sia che ciò avvenga interamente, sia attraverso una modulazione del contributo statale (come nella tecnica, di largo utilizzo nella prassi internazionale, del «pedaggio ombra»). Tra le azioni necessarie al conseguimento di tale obiettivo di sviluppo si registra, quindi, la necessità di muovere ad una attuazione nel nostro ordinamento di tecniche di finanza di progetto in linea con quanto viene fatto per le esigenze di finanziamento infrastrutturale dei nostri *partners* comunitari.

Il mancato sviluppo di tale tecnica di finanziamento nel nostro ordinamento è legato a due fondamentali motivi. Il primo è un quadro normativo che - non recependo alcuni fondamentali istituti presenti in ordinamenti diversi dal nostro e divenuti prassi della finanza di progetto a livello internazionale - rappresentava in sé un ostacolo all'avvio di progetti in regime di *project financing*; il secondo consiste nella mancanza di una «cultura del progetto», specie a livello di amministrazione locale, essenziale per governare il complesso insieme di tematiche - tecniche, economico-finanziarie e giuridiche - che sono coinvolte nell'attività di *project financing*.

Mentre con il disegno di legge governativo in materia di lavori pubblici, attualmente in fase di discussione parlamentare (atto Senato n. 2288-B), stanno per essere apportate rilevanti modifiche al tessuto normativo della materia, la presente norma si propone di affrontare il secondo profilo di difficoltà che è stato sopra identificato. In questo senso si propone la costituzione, sulla scorta di quanto fatto con successo in esperienze straniere, un nucleo specializzato in questa materia, de-

nominato Unità tecnica - Finanza di progetto, presso il CIPE.

Compito di tale Unità tecnica è quello di porsi come organo di supporto e di consulenza della Pubblica amministrazione, sia di livello centrale che locale, per tutto quel complesso di attività collegate all'attuazione di progetti in regime di finanza di progetto.

In quest'ambito, l'Unità sarà competente, in stretta collaborazione con le amministrazioni responsabili, per l'individuazione delle opere maggiormente adatte all'utilizzo della tecnica del *project financing* e, sulla base di criteri predeterminati, per la selezione di un numero di opere che si avvarrà del supporto dell'Unità stessa nel corso del processo di perfezionamento del progetto. Tale supporto potrà prendere la forma di collaborazione nelle attività di predisposizione dei bandi, nella fase di negoziazione con i consulenti finanziari e tecnici, nell'attività di definizione delle specifiche tecniche dei bandi, nella determinazione dei criteri di valutazione da utilizzare da parte dell'amministrazione, nelle fasi di scelta e di eventuale negoziazione con gli aspiranti concessionari.

Sotto il profilo più strettamente economico-finanziario, si segnala che a fronte di una spesa di circa 2,5 miliardi annui per spese di personale e di funzionamento, l'attività della Unità tecnica - mirando a facilitare l'attuazione di opere in regime di finanza di progetto e la possibilità di attivare una importante diffusione di tale tecnica nel più generale tessuto giuridico-economico del Paese - avrà significative ricadute positive sul complesso della spesa pubblica per investimenti. Più in particolare, il pieno affermarsi del *project financing* comporterà una riduzione dell'impegno finanziario diretto dello Stato e lo sviluppo di un effetto-leva delle risorse finanziarie disponibili che saranno utilizzate per allargare il numero delle iniziative nel settore delle infrastrutture finanziate con ricorso a risorse pubbliche. In ogni caso, agli oneri di cui

sopra si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 5

La norma è diretta a disciplinare le modalità di affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'ammodernamento e dell'adeguamento della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

A causa della particolare rilevanza - simbolica oltre che economica - dell'opera il Governo ha deciso di predisporre un percorso rigidamente scadenzato quanto ai tempi e concettualmente articolato attorno a due fondamentali momenti: quello dell'esame della fattibilità economico-finanziaria dell'operazione con ricorso alla partecipazione finanziaria dei privati (comma 2) e, in caso di esito positivo della prima fase, quello della procedura di affidamento ed aggiudicazione vera e propria della concessione di costruzione e gestione ad un soggetto privato (commi 3 e seguenti).

Per l'espletamento della prima fase di attività è così prevista la nomina di tre esperti, selezionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, tra i maggiori operatori internazionali nel settore, per condurre le attività propedeutiche alla definizione della finanziabilità dell'investimento: il consulente finanziario è competente a verificare la solidità finanziaria del progetto, le possibilità di ritorno economico sullo stesso e le alternative in ordine alla strutturazione dell'operazione di finanziamento; il consulente tecnico è responsabile della definizione di una progettazione omogenea su tutta la tratta e di una verifica delle possibilità e dei costi di un eventuale suo pedaggiamento; l'analista di traffico è incaricato di fornire una valutazione indipendente sullo sviluppo della domanda di traffico sull'arteria attraverso rilevamenti, interviste ed ogni ulteriore metodologia prevista dalla prassi di livello internazionale.

Viene previsto che, al termine dell'*iter* di valutazione della fattibilità economica del progetto, i risultati delle rilevazioni e delle

attività dei consulenti siano consegnati al Ministro dei lavori pubblici. Questi, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decide in ordine alla finanziabilità del progetto con ricorso a risorse private ovvero stabilisce la necessità di proseguire l'opera attraverso il ricorso a fondi pubblici. Tale decisione avrà come conseguenza quella di definire l'eventuale impegno finanziario a carico dello Stato per l'effettiva attuazione dell'opera, ammontare la cui valutazione sarà oggetto di esame parlamentare nel corso della sessione di bilancio relativa all'anno 2000.

Nel caso in cui la decisione ministeriale sia nel senso di procedere con il finanziamento a carico dei privati, il consulente finanziario ed il consulente tecnico, in linea con quanto avviene nella prassi finanziaria internazionale, forniranno all'amministrazione assistenza legale, finanziaria e tecnica, nonché nei rapporti con la comunità finanziaria, nella fase di predisposizione della documentazione relativa alla gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione.

Nella schematizzazione temporale prevista dal disegno di legge, la pubblicazione del bando di gara è prevista per il gennaio 2000.

Con riguardo alla valutazione più propriamente economica del procedimento, occorre muovere dall'assunto per cui l'autostrada Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità per l'attività del Governo di adeguamento infrastrutturale del Mezzogiorno. In assenza di un intervento del finanziamento dei privati per il completamento della autostrada è stato preventivato un esborso di risorse pubbliche equivalente a circa 6700 miliardi, di cui 2500 già stanziati.

La decisione di perfezionare l'operazione con ricorso alla finanza dei privati presuppone una valutazione di tipo economico-finanziario che determini un esborso netto dello Stato inferiore a tale somma e permetta di quantificare un vantaggio economico in termini di riduzione del fabbisogno

pubblico. Agli oneri per i consulenti di cui al comma 2 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 6

Prevede l'aumento di due anni del periodo previsto per la perenzione amministrativa dei residui di parte capitale, al fine di rendere possibile il pagamento più sollecito delle obbligazioni dello Stato per investimenti pubblici, evitando le procedure attualmente previste per il caso in cui il residuo sia cancellato dalle scritture e si debba procedere al pagamento in conto competenza dell'esercizio in cui il creditore ne fa richiesta.

Articolo 7

La disposizione nasce dalle più recenti riflessioni sui problemi della programmazione e della progettazione delle opere pubbliche. Nella legislazione vigente manca la programmazione dei lavori pubblici soprattutto per le grandi opere. Tale carenza, e la conseguente frammentazione e disorganicità nella distribuzione delle risorse pubbliche per investimenti, hanno prodotto non pochi inconvenienti, insieme con l'allocazione inefficiente delle risorse disponibili. Nei progetti di modifica di tale quadro normativo, si prevede l'introduzione della programmazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle opere pubbliche, proprio nell'intento di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili e di uscire dalla logica della perenne emergenza.

Seppure la legge preveda dei passi in avanti notevoli al riguardo, sta di fatto che permane un grande ostacolo, relativo alla scarsità di fondi necessari per procedere alla elaborazione dei progetti preliminari. Inoltre, continua ad essere vigente la norma di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni) in base alla quale deve esserci la copertura finanziaria

totale per l'esecuzione dell'intervento prima di procedere con la progettazione dell'intervento stesso.

La scarsità di fondi a disposizione da parte delle amministrazioni per la progettazione impedisce di fatto un'azione programmatoria da parte delle amministrazioni stesse. Ciò, infatti, comporta l'impossibilità da parte loro di costituire un parco-progetti, venendosi così a creare un circolo vizioso: l'amministrazione non dispone di un parco-progetti da mettere a gara non appena si libera il finanziamento per una determinata opera. La prassi odierna infatti prevede che solo nel momento in cui si rendono disponibili i fondi, si inizia a pensare alla progettazione dell'intervento, con conseguente prolungamento dei tempi di realizzazione dello stesso e inefficienza dell'attività di programmazione.

La soluzione più idonea consiste nella trasformazione del fondo progettazione, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, in un nuovo fondo da mettere a disposizione delle amministrazioni statali, alle quali verrebbe concesso uno stanziamento a favore della progettazione preliminare, sotto la forma di apertura di credito a fondo perduto, secondo criteri di priorità di assegnazione da definire.

Articolo 8

I due commi dell'articolo intendono ovviare alle maggiori carenze ad oggi segnalate dai commissari straordinari nell'attuazione della normativa innovativa dettata dal citato decreto-legge n. 67 del 1997. Infatti, molte opere commissariate sono attualmente sospese per l'impossibilità successivamente riscontrata di eseguire i lavori secondo le originarie previsioni progettuali che si sono rilevate, all'atto esecutivo, carenti o inadeguate. Si pone, pertanto, la necessità di individuare espressamente la fonte di finanziamento dalla quale attingere le somme per affidare l'adeguamento della progettazione, nonché la possibilità che l'affidamento della

progettazione avvenga su base fiduciaria e non concorsuale, attesi i tempi ed i costi richiesti e l'urgenza di completare l'opera.

Articolo 9

La norma intende approntare gli strumenti contabili per la sollecita restituzione all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati, al fine di evitare l'aggravio derivante dalla maturazione di interessi dovuti al ritardato versamento.

A tal fine è previsto, al comma 1, che le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, facciano carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, facente parte delle «spese obbligatorie».

Il comma 2 prevede che per il versamento all'Unione europea dei predetti contributi comunitari, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione europea a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, sia autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.

Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al predetto Fondo di rotazione a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'en-

trata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.

Articolo 10

La norma dispone l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, nel quale si fissava un termine per l'approvazione degli statuti delle università e si prevedeva che, decorso inderogabilmente un anno dall'entrata in vigore della norma, alle università inadempienti sarebbe stato precluso l'accesso ai finanziamenti oggetto di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Con l'interpretazione autentica si chiarisce che anche alle università che hanno approvato lo statuto dopo la scadenza dell'anno può essere consentito l'accesso ai predetti finanziamenti, purché in data successiva a quella di approvazione dello statuto. L'interpretazione autentica appare opportuna, considerando che si rischia di bloccare molti investimenti, con relative ricadute occupazionali, soprattutto in edilizia universitaria, finanziati con gli accordi di programma (molti atenei hanno approvato lo statuto dopo la scadenza del termine fissato dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 120 del 1995, per cui formalmente non potrebbero più accedere ai finanziamenti di cui agli accordi stessi).

Articolo 11

La disposizione prevede alcuni miglioramenti delle recenti norme sul processo amministrativo contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Il comma 1 mira a devolvere in maniera generalizzata al giudice del rapporto principale la cognizione del risarcimento del danno per violazione delle situazioni giuridiche del ricorrente, evitando così inutili lungaggini procedurali

conseguenti a duplicazioni di giudizi. Il comma 2 intende attuare la concentrazione dei giudizi in materia di lavori pubblici in capo ad un unico giudice, dinanzi al quale trovano applicazione gli snellimenti processuali recentemente introdotti. La norma riguarda, in particolare, le procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Articolo 12

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Sistema informativo unitario del personale, operante nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. Il sistema è concepito come strumento di monitoraggio unitario dei dati relativi alla gestione del personale pubblico. È prevista l'interconnessione del sistema con gli altri sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 13

Si prevede l'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri relativi agli studi (affidati ad apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) per l'adeguamento dei sistemi informatici alla variazione di data che avrà luogo con l'anno 2000. Ciò comporta, com'è noto, la necessità di una revisione dei programmi applicativi, attualmente dimensionati per l'elaborazione di riferimenti temporali che hanno inizio con il numero 1. Il problema assume particolare importanza per tutto il *software* in materia contabile e di bilancio, per quello in materia fiscale e per tutti i *data base* nei quali assumono rilievo le sequenze temporali. Gli studi in materia intendono indirizzare e sollecitare gli investimenti necessari per il tempestivo adeguamento dei programmi.

Articolo 14

La disposizione semplifica la materia delle relazioni al Parlamento in tema di interventi nelle aree depresse, in merito alla quale una stratificazione di norme ha determinato nel tempo il sovrapporsi di adempimenti analoghi e ripetitivi a carico del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con appesantimento del lavoro delle strutture e senza un'apprezzabile utilità, ma, anzi, rendendo dispersiva la dovuta informazione alle Camere. Si prevede pertanto l'abolizione delle relazioni previste da una serie di disposizioni e la loro sostituzione con un'unica relazione da inviarsi nel mese di settembre. La scelta del periodo consente di abbinare la relazione sulle aree depresse con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi nello stesso periodo, in modo da dare una visione completa e panoramica degli interventi nelle aree depresse nel contesto più generale delle politiche perseguite dal Governo e dei risultati conseguiti.

Articolo 15

Con la disposizione relativa al personale del Consorzio universitario a distanza (CUD), dichiarato fallito con sentenza depositata il 30 aprile 1998, si interviene per offrire ad esso un'opportunità di proseguire le attività nel campo della formazione a distanza (svolte nell'ambito del consorzio) in quelle università della Calabria che avevano dato vita ad esso (Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria), con il possibile inquadramento previo concorso di idoneità presso di esse. La norma consente pertanto di riprendere in altre forme importanti attività per la progettazione e la produzione di materiali per l'insegnamento con sistema multimediale integrato a distanza, per lo sviluppo di metodologie e tecnologie appropriate al predetto sistema, nonché per lo sviluppo del polo telematico cosentino. La norma non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio

dello Stato. Infatti, gli oneri stessi sono a carico degli ordinari stanziamenti a favore delle università, di cui all'unità previsionale 2.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 16

Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, si stabilisce che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, siano riunite in un unico «Fondo per lo sviluppo in agricoltura», istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole. Il Fondo è ripartito tra i regimi suddetti con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 17

Nel corso degli ultimi anni si è accentuata la prassi volta a garantire la continuità dell'azione amministrativa attraverso provvedimenti di legge che rappresentano solo un rifinanziamento delle originarie disposizioni. A seguito della riorganizzazione del bilancio dello Stato con la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed il successivo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le risorse confluiscono in un'unica unità previsionale di base anche se talora in capitoli diversi. È logico pertanto considerare tali risorse come un unico stanziamento. Tuttavia, impedisce una simile impostazione la formale provenienza dei fondi da una pluralità di leggi, con la conseguente insorgenza di un ostacolo legislativo alla necessaria flessibilità.

Ciò comporta, per elementari esigenze di cautela, la richiesta, da parte del dirigente responsabile, di dotazioni di competenza e di cassa per i singoli capitoli tali da garantire la piena operatività nell'esercizio di riferimento. È evidente il rischio di una sovrastima di entrambi i livelli di dotazione.

A seguito dell'introduzione del «Fondo di riserva per l'integrazione delle dotazioni di cassa» i problemi di sovradotazione della medesima non si pongono più per i singoli capitoli ma si ripropongono per la dotazione complessiva del Fondo medesimo che, a seguito della norma, potrebbe essere ridotta di 500 miliardi.

Conseguentemente la norma dell'articolo 17 intende assicurare una più corretta individuazione delle esigenze di dotazioni di competenza e di cassa nella singola unità previsionale di base di parte capitale (correlate all'effettivo stato di attuazione dei programmi), nonché margini di compensazione che consentono la gestione unitaria delle disponibilità destinate allo stesso intervento.

Articolo 18

Con la previsione di cui all'articolo 18, comma 1, il Governo intende realizzare un sistema efficace e organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione.

Nel far ciò si rivela essenziale la globale ridefinizione, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e nei limiti imposti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione al ruolo della formazione professionale.

Appare evidente che tale compito, data l'estrema complessità, frammentazione e sedimentazione della materia, richiede tempi lunghi di elaborazione e riflessione critica, tali da giustificare il ricorso alla delega al Governo.

A questo scopo, la predetta delega si ispira a principi e criteri direttivi che intendono rispondere alla complessità delle problematiche emerse in tale ambito nell'ormai pluriennale arco di tempo nel quale le politiche in materia si sono sviluppate. In particolare, si rende indispensabile giungere alla razionalizzazione delle tipologie degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni in funzione di specifici obiettivi e finalità occupazionali. In secondo luogo, dato il rapido evolversi ed accumularsi della normativa in materia, si rivela necessario: intervenire sulla disciplina dei rapporti di lavoro a contenuto formativo; riformulare le misure di inserimento al lavoro, non costituendo rapporto di lavoro subordinato; rafforzare le politiche attive di gestione degli esuberanti strutturali; razionalizzare nonché estendere gli istituti di integrazione salariale alle categorie finora escluse, superando l'attuale fase sperimentale inaugurata con la legge 23 dicembre 1996, n. 662; armonizzare le forme di sostegno previdenziale in caso di disoccupazione involontaria; semplificare le procedure di attribuzione di incentivi e ammortizzatori sociali; prevedere, infine, meccanismi di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli interventi in questione.

Con la disposizione di cui al comma 2 si persegue, in primo luogo, l'obiettivo di rendere compatibile la disciplina statale dei lavori socialmente utili sia con il nuovo assetto istituzionale introdotto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sia con l'esercizio della potestà legislativa recentemente attribuita alle regioni in materia di politiche attive per l'impiego, prevedendo, in particolare, forme di coordinamento tali da prevenire qualsiasi sovrapposizione o duplicazione dovute all'incertezza sulle rispettive competenze. Nella stessa prospettiva si colloca l'esigenza di adeguare la disciplina vigente alle esigenze poste dal conferimento alle regioni di competenze inerenti la creazione di occupazione stabile.

L'articolo 18, intende altresì realizzare ai commi 5 e seguenti, una migliore utilizzazione dei progetti di lavori socialmente utili, subordinando l'approvazione di nuovi interventi alla verifica dei risultati raggiunti con il medesimo strumento a livello regionale, risultati che non devono dimostrarsi inferiori a determinati *standards*.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di attivare progetti di lavori di pubblica utilità anche da parte di cooperative sociali, da loro consorzi o dalle organizzazioni di utilità sociale prive di scopo di lucro e l'introduzione di una quota di riserva nell'ambito delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, da effettuarsi con avviamento a selezione, per i lavoratori che siano stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili, senza essere stati in seguito ricollocati nel mercato del lavoro, al ricorrere di determinate condizioni.

La norma contiene, poi, misure di revisione dell'ammontare dell'assegno per i lavori socialmente utili, in considerazione delle dinamiche inflattive, nonché disposizioni che consentono l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione per il finanziamento delle spese strutturali sostenute dai soggetti che consentano la realizzazione di progetti di pubblica utilità.

Con il comma 10 si sono apportate modifiche tecniche per consentire una migliore applicazione della normativa già prevista all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, in materia di mobilità lunga, in considerazione di processi di ristrutturazione di più lunga durata.

Articolo 19

Le disposizioni dell'articolo 19 prevedono criteri di delega al Governo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e rispondono, principalmente, all'obiettivo di ridurre l'incidenza sul costo del lavoro dei premi

dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle aziende ed enti operanti nel settore dell'industria, dell'artigianato e del terziario.

Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'emanazione dei decreti, è prevista l'individuazione, nell'ambito della gestione industria dell'INAIL, delle seguenti gestioni separate: industria, artigianato, commercio e altre attività di diversa natura, prevedendo anche un termine per la decorrenza del provvedimento. Di conseguenza, si prevede la revisione dei criteri di classificazione dei datori di lavoro indicati dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Si è inteso anche risolvere situazioni che hanno dato luogo a contenzioso nei rapporti con i datori di lavoro o che necessitano di semplificazioni procedurali, con le disposizioni riguardanti l'assicurazione dei lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari, che si intende ricondurre a regime ordinario, con la soppressione della tariffa provvisoria a suo tempo emanata.

Al fine, poi, di ricondurre entro termini certi e definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti in materia di erogazione delle prestazioni in linea con il principio di autotutela della Pubblica amministrazione, si dispone il riordino della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il cronico disavanzo della gestione agricoltura richiede una radicale riforma strutturale del vigente sistema contributivo. Come primo intervento, coerente con tale obiettivo, si prevede un graduale incremento del gettito contributivo con una rideterminazione dell'aliquota applicata per i dipendenti e della quota capitaria corrisposta dagli autonomi.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, si prevede l'estensione dell'obbligo assicurativo anche ai lavoratori

dell'area dirigenziale. Infine, per i pagamenti relativi ai premi dovuti all'INAIL in base al disposto dell'articolo 44, terzo e quinto comma, del predetto testo unico, così come integrato dall'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si prevede di uniformare il termine stesso al giorno quindici dei relativi mesi di riferimento, con l'estensione degli stessi termini anche ai pagamenti dei premi dovuti all'IPSEMA.

Articolo 20

Con l'articolo 20, al comma 1, si dispone che, con delega al Governo da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia riordinato il regime pensionistico dell'ENPALS, prevedendo, altresì, la soppressione dell'Ente medesimo.

I criteri di delega prevedono in primo luogo la costituzione di due gestioni speciali separate nell'ambito dell'ordinamento dell'INPS, l'una riguardante i lavoratori dello spettacolo e l'altra gli sportivi professionisti. In alternativa a tale costituzione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'istituzione di forme gestorie di diritto privato.

È previsto, altresì, che il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'ENPALS sia correlato all'assetto organizzativo che sarà dato alle gestioni.

Per ciò che concerne specificamente il regime previdenziale, le disposizioni di delega prevedono in primo luogo, in linea con le profonde mutazioni avvenute nel settore dello spettacolo, la revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati.

Si prevedono inoltre:

- modificazioni delle disposizioni recate dai decreti legislativi 30 aprile 1997, n. 166, e n. 182 (emanati in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico);

- la razionalizzazione e l'intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi;

- l'adeguamento del massimale relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile.

Con la previsione di cui al comma 5 viene disciplinato l'assetto organizzativo della gestione pensionistica istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai soggetti che svolgono attività cosiddetta «parasubordinata». In tale categoria rientrano coloro che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.

In particolare, si prevede la costituzione di un apposito comitato amministratore nell'ambito dell'INPS e nel contempo la nomina, nelle more della costituzione di tale organo, di un commissario.

Con il comma 6 sono previste alcune modifiche al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che disciplina la materia della previdenza complementare.

In particolare, è previsto che:

- l'iscritto al fondo possa ottenere, per l'acquisto della prima casa o per spese sanitarie, un'anticipazione dei contributi accumulati presso il fondo, con possibilità di reintegrare la propria posizione presso il fondo stesso;

- l'iscritto possa disporre, in caso di premorienza, della propria posizione maturata nel fondo pensione in favore di soggetti diversi dal coniuge, dai figli o dai genitori;

- siano attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nonchè al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti l'attività dei fondi pensione.

Il comma 7, modificando una disposizione contenuta nell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, proroga di dodici mesi i termini per mutare le forme pensionistiche complementari in forme a contribuzione definita.

Con la disposizione di cui al comma 8 si prevede la possibilità di attivare l'istituto del comando presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il personale di ottavo e nono livello degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (INPS, INAIL, INPDAP e IPSEMA). Il comando, limitato ad un massimo di 20 unità ed avente una durata triennale, è previsto per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. Con la medesima previsione si dispone, altresì, la proroga, per un ulteriore triennio, del comando del personale del disciolto Servizio per i contributi agricoli unificati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È prevista, inoltre, al comma 9, l'esenzione dal contributo di solidarietà per le contribuzioni versate al Fondo di previdenza complementare «Fiorenzo Casella».

Il comma 10 prevede infine che, con modalità previste nei contratti collettivi, i datori di lavoro agricolo siano tenuti a versare ad un fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai da essi assunti a tempo determinato.

Articolo 21

L'articolo 21, al fine di ricondurre nella più generale disciplina dei fondi di previdenza complementare - dettata dal decreto legislativo n. 124 del 1993 - anche il sistema di previdenza integrativa esistente per i dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, prevede la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 1999, sia dei fondi integrativi operanti presso i predetti enti che della gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione di forme di previdenza complementare.

In favore degli iscritti ai fondi sono comunque riconosciuti sia il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base della normativa vigente presso i predetti fondi, sia le anzianità contributive maturate alla data del 1° luglio 1999. L'importo del trattamento sarà rivalutata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Gli oneri relativi sia ai trattamenti integrativi in corso di erogazione che ai predetti importi di pensione restano a carico dei rispettivi enti presso i quali è istituita un'apposita evidenza contabile. Dalla data di soppressione dei fondi cessano di operare le aliquote contributive di finanziamento dei fondi medesimi, mentre è istituito, sull'importo delle prestazioni integrative, un contributo di solidarietà, il cui gettito è registrato nella predetta evidenza contabile.

Poichè l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilendo l'imponibilità e la pensionabilità dell'indennità integrativa speciale, aveva compromesso, per una determinata platea di soggetti, l'effettiva funzione integrativa dei fondi, sono state inoltre previste, in favore degli iscritti alla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e degli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, delle disposizioni che garantiscono un trattamento minimo integrativo. È peraltro stabilito un tetto all'importo della pensione complessiva.

Articolo 22

È noto che i fondi pensione, istituiti con il decreto legislativo n. 124 del 1993, stentano a decollare. Con gli attuali ritmi di crescita essi sono destinati a recitare, per un periodo di tempo ancora piuttosto lungo, un

ruolo assai marginale sia sotto il profilo del contributo alla costituzione di adeguate forme di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti, sia come portatori di interessi diffusi e di lungo periodo quali investitori istituzionali del mercato finanziario. Questa situazione porta con sè conseguenze assai negative. Da un lato, infatti, la modesta diffusione della previdenza integrativa si traduce - negli atteggiamenti, prima ancora che nei fatti e nei numeri - nel continuare a confidare in taumaturgici interventi di istituzioni pubbliche che versano già in condizioni precarie e che è impensabile possano farsi carico di aspettative crescenti, considerato anche il grado statistico di invecchiamento della popolazione nazionale. Dall'altro lato, la sostanziale inesistenza di un operatore istituzionale come il comparto dei fondi pensione, che si è rivelato decisivo in tutti i mercati mobiliari più evoluti, penalizza ulteriormente il mercato finanziario nazionale, che pure ha già ben altre e rilevanti ragioni di debolezza e richiede, pertanto, di essere aiutato almeno a non rimanere nell'attuale situazione di sottosviluppo e, quindi, come sarebbe altrimenti inevitabile, a non ulteriormente deperire.

Consegue che l'esigenza di accelerare lo sviluppo dei fondi pensione si pone come obiettiva necessità di carattere nazionale e richiede uno sforzo esplicito e congiunto tanto delle parti in causa (lavoratori ed imprese) quanto dello Stato, posto che detto sviluppo risponde, per più versi, ad interessi primari dell'intera collettività nazionale.

In questa ottica, e considerata la divaricazione oggettiva dei (legittimi) interessi in gioco, pare opportuno mettere a miglior frutto una risorsa che già esiste nel contesto dei rapporti lavoratori-impresa quale il trattamento di fine rapporto (TFR), con l'intento di penalizzare nella minor misura possibile le parti in causa e, al tempo stesso, scatenare attraverso il suo utilizzo le maggiori sinergie possibili fra previdenza integrativa, mercato dei capitali e attività produttiva. Già nella XI legislatura (v. atto Senato n. 360, primo firmatario il senatore

Vincenzo Visco), del resto, si era ipotizzato l'utilizzo del flusso annuale del TFR per attribuire adeguate risorse ai fondi pensione e si era evidenziato come ciò rispondesse innanzitutto all'interesse dei lavoratori che dalla disponibilità della liquidità nelle mani dell'impresa debitrice ricevevano un rendimento ben minore di quello obiettivamente ricavabile affidando le medesime risorse ad un investitore istituzionale come il fondo pensione. Pur essendosi modificata in meglio la situazione in termini di incidenza dell'inflazione sul rendimento del TFR, non vi è dubbio che esso resti attestato su valori assai contenuti, suscettibili, come tali, di un non difficile miglioramento con l'intervento di un gestore professionale. È noto, infatti, che il TFR si rivaluta dell'1,5 per cento annuo, da maggiorarsi con lo 0,75 per cento dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Consegue che, con un tasso d'inflazione dell'ordine del 2 per cento, il coefficiente di rivalutazione del TFR sarebbe pari al 3 per cento (il che vuol dire 1 per cento in termini reali), per scendere al 1,5 per cento nel caso di inflazione pari a 0; ovvero per salire al 3 per cento in caso di inflazione al 4 per cento (che però vuol dire 0,5 per cento in termini reali) o al 4,5 per cento in caso di inflazione pari al 6 per cento (che vuol dire, si badi bene, addirittura 0 in termini reali).

La proposta, articolata in forma di delega considerato il tecnicismo che inevitabilmente caratterizzerà la stesura del testo attuativo del disegno qui di seguito delineato, ha l'obiettivo di accelerare lo sviluppo dei fondi pensione consentendo alle parti che raggiungano un accordo in tal senso (vedi comma 1, lettera a)), in alternativa al versamento puro e semplice del flusso annuo, di trasformare il debito per TFR in titoli emessi dal debitore, di gradimento del creditore, da assegnare al fondo pensione dai medesimi costituito. La proposta ha lo scopo di far gravare i minori costi possibili

sull'impresa nel momento in cui essa rinuncia ad una fonte di autofinanziamento a basso costo quale è il TFR, consentendole di trasformare il debito in quota di capitale ovvero in titolo di debito (obbligazione convertibile o *cum warrant*) da trasformare a sua volta in capitale di rischio solo in un momento successivo ovvero a carico di un soggetto diverso dall'emittente (comma 1, lettera a)). Al tempo stesso detta trasformazione deve esporre il lavoratore - e per esso il fondo pensione - ai minori rischi possibili di illiquidità del titolo corrispostogli: proprio per questo è previsto l'intervento del gestore del fondo pensione che, nella sua qualità di operatore finanziario professionale, saprà ben valutare la convenienza a ricevere un certo titolo e per un certo controvalore e saprà, all'occorrenza, negoziare lo stesso addirittura prima di riceverlo, trasformandolo in liquidità da dirottare su altri investimenti nel pieno rispetto dei vigenti indici di ripartizione del portafoglio che vengono salvaguardati dalle norme in questione (comma 1, lettera c)). L'accentuato carattere opzionale dell'ipotesi qui prevista ben si concilia con la predisposizione di un'impalcatura giuridica che tende ad eliminare o a correttamente regolamentare quei passaggi che, se non agevolati, avrebbero potuto spegnere sul nascere anche le più forti volontà collaborative fra le parti in causa. In questa ottica viene, altresì, prevista la possibilità di introdurre semplificazioni procedurali e nei passaggi intragruppo (vedi comma 1, lettera b)) e viene inoltre fissato un regime tributario di favore che, da un lato, riduce le imposte indirette applicabili alle operazioni in questione disponendo l'applicazione della sola imposta fissa di registro (lire 250.000); dall'altro, ne dispone l'esplicita rilevanza ai fini della *Dual income tax* (DIT) quando l'operazione si traduce in aumento di capitale (comma 1, lettera e)). Nell'intesa che le operazioni della specie sono più facilmente perfezionabili ove i titoli di nuova emissione siano quotati in mercati regolamentati ovvero scambiabili in un circuito finanziario più selezionato, il

regime della cosiddetta «SuperDIT», previsto attualmente per le sole società che chiedono la quotazione in borsa, viene esteso anche a quelle società che, pur non disponibili a tale passaggio, decidono di aprire il proprio capitale a qualificati operatori finanziari quali, ad esempio, i fondi chiusi (comma 1, lettera e)). E ciò nella considerazione che l'ingresso nel capitale di un'impresa ad azionariato familiare di operatori finanziari professionali crea i presupposti, anche di ordine psicologico, per proseguire il cammino imprenditoriale con una possibile quotazione almeno nella prospettiva e comunque crea i presupposti per una più corretta gestione delle proprie risultanze contabili con i positivi effetti in termini di trasparenza, anche fiscale, che inevitabilmente ne derivano. Le medesime agevolazioni fiscali, peraltro, sono disponibili per quelle imprese che procedono, in piena autonomia, ad aumenti di capitale od emissione di prestiti obbligazionari finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per versare in contanti il TFR al fondo pensione. Non vi sono ragioni per discriminare questa ipotesi, visto che essa realizza appieno le finalità del provvedimento contribuendo allo sviluppo dei fondi pensione: consegue l'opportunità di garantire ad essa lo stesso regime applicabile alle operazioni di trasformazione del TFR in titoli (comma 1, lettera e)).

Qualora le imprese in questione preferiscano versare il flusso annuale del TFR in contanti nelle casse del fondo pensione e finanziarsi sul mercato per importi corrispondenti è sembrato opportuno concedere loro la possibilità di avvalersi, nei confronti del terzo finanziatore, di quella garanzia INPS che già attualmente assiste il lavoratore così da minimizzare il costo del finanziamento. A ciò si procede individuando l'importo in questione in modo esplicito così da ridurre al minimo i costi anche di pura gestione dell'operazione di finanziamento (comma 1, lettera f)). Detta garanzia, peraltro, viene girata a favore del fondo pensione qualora

questi riceva titoli di debito e fino a trasformazione degli stessi in capitale di rischio (comma 1, lettera *f*)).

Per le imprese di più piccole dimensione, intese per tali quelle con meno di 50 dipendenti, che peraltro rappresentano un universo molto esteso nella realtà imprenditoriale italiana, considerata la oggettiva difficoltà a costruire titoli emettabili con un ragionevole grado di liquidità, non può ricorrersi ad al-

tro strumento di accompagnamento che ricorrendo ad un'agevolazione fiscale. Si prevede infatti (comma 1, lettera *g*)), la miglioramento della misura dell'accantonamento in sospensione di imposta già previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, in funzione compensativa della differenza fra costo del TFR e costo di provvista alternativa al medesimo.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, sono stati quantificati tenendo conto delle spese di funzionamento da sostenere per l'iniziale costituzione di nuclei di valutazione e verifica soltanto nelle 8 Regioni meridionali e per avviare un sistema di monitoraggio centralizzato.

Per le Regioni meridionali si è ipotizzata una spesa annua di 8 miliardi destinata al pagamento degli esperti da assumere nei nuclei e alle altre spese di funzionamento finalizzate a rendere operative, in una fase iniziale, le strutture in questione.

I rimanenti 2 miliardi sono stati quantificati valutando i costi iniziali relativi all'impostazione, realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio centralizzato, che permetta la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei flussi informativi.

Articolo 2.

È stato stimato un onere di 30 miliardi per il 1999 e di 40 miliardi per gli anni 2000 e 2001, al fine di consentire la creazione di un parco progetti presso le amministrazioni regionali e locali per un valore complessivo pari a circa 11.000 miliardi di investimenti da realizzare. Tale quantificazione è basata sui seguenti elementi:

a) i costi per la progettazione preliminare rappresentano mediamente una percentuale del 20 per cento dei costi globali di progettazione;

b) i costi globali di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) rappresentano mediamente il 5 per cento dei costi complessivi per la realizzazione delle opere.

Articolo 4.

L'onere stimato per la costituzione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto è pari a 2,5 miliardi, destinati alla copertura delle spese di funzionamento di tale organismo.

Esse includono le spese per il personale, relative alle 15 unità, delle quali si stima di selezionare dall'esterno circa la metà, con contratto a tempo determinato, con un onere unitario preventivato

nell'ordine di 180 milioni lordi annui (7 unità per 180 milioni di lire = 1.260 milioni di lire annue).

Si stima inoltre di dover corrispondere mediamente la somma di lire 30 milioni annue ad 8 unità di personale in posizione di comando, per lavoro straordinario e compensi vari (8 x 30 = 240 milioni annui).

I restanti oneri, connessi con l'operatività della nuova struttura, ammontano a lire 1.000 milioni annui.

Articolo 7.

La disposizione prevede la trasformazione del Fondo per la progettualità istituito dal decreto «sblocca-cantieri» (decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) da sportello per l'anticipazione a sportello il cui meccanismo prevede la sola erogazione di contributi a fondo perduto e pertanto senza l'obbligo della restituzione.

Allo stato attuale della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), in particolare dell'articolo 16, relativo alla redazione dei progetti, si può orientativamente affermare che l'incidenza di costo per la redazione del progetto preliminare è stimabile intorno all'1-2 per cento del costo dell'opera, tenuto conto della singola tipologia, categoria e dimensione della stessa.

Sulla base di tale incidenza è stata quantificata la disponibilità finanziaria del fondo in lire 50 miliardi per l'anno 2000 e 50 miliardi per l'anno 2001. Tale quantificazione deriva da una stima realistica sugli oneri di progettazione preliminare necessari, posto che nella ricognizione sulle esigenze minime di interventi infrastrutturali effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (cfr. *Per restare in Europa: le infrastrutture fisiche*, marzo 1998) la sola quota di investimenti prioritari individuati nel Mezzogiorno per la qualificazione della rete stradale di primo livello è stata quantificata in 15,355 miliardi di lire, mentre il fabbisogno totale individuato per tutti gli interventi (difesa del suolo, risorse idriche, aree urbane, reti energetiche, infrastrutture per la sicurezza e la giustizia) supera i 250.000 miliardi.

Articolo 13.

La spesa di lire 5 miliardi prevista per l'anno 1999 si riferisce alle attività del «Comitato di studio e indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 1998.

Gli oneri vanno riferiti:

- 1) ai costi di funzionamento utilizzati per:
 - emolumenti da corrispondere al personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche e ad esperti esterni, a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - emolumenti accessori al personale dell'ufficio di segreteria, il cui contingente sarà stabilito con specifico provvedimento;
- 2) ai costi di esecuzione dei lavori relativi ai diversi filoni di attività e alla conferenza nazionale;
- 3) ai costi delle funzioni logistiche.

Il seguente prospetto riassume le stime, per singole voci, dei riflessi di spesa dell'articolo in esame:

- Organizzazione conferenza nazionale	250.000.000
- n. 1 consulente informatico per il settore strategie, coordinamento e rapporti internazionali ...	80.000.000
- n. 1 consulente informatico e n. 1 consulente giuridico per il settore proposte e iniziative	160.000.000
- n. 1 consulente informatico e n. 1 consulente giuridico per il settore implicazioni tecnologiche, economiche e giuridiche e formazione	160.000.000
- n. 1 consulente informatico per il settore monitoraggio	80.000.000
- n. 1 consulente informatico per il settore piani di emergenza	80.000.000
- n. 1 consulente informatico e n. 1 consulente giuridico per il settore comunicazione ed ascolto	160.000.000
- comunicazione e informazione e relative pubblicazioni per la sensibilizzazione degli utenti ...	600.000.000
- rilevazione e monitoraggio del grado di adeguamento dei sistemi	1.000.000.000
- formazione operatori economici	400.000.000
- definizione analisi dei rischi e piani di emergenza	400.000.000
- compenso ai componenti del Comitato (n. 17) .	680.000.000
- compensi per lavoro straordinario per n. 20 unità pari a n. 70 ore mensili (Segreteria tecnica) ..	670.000.000
- missioni	180.000.000
- spese di funzionamento	80.000.000
Totale ...	4.980.000.000 ca.

Articolo 20, comma 9.

La norma è relativa alla soppressione del contributo di solidarietà dovuto ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sui versamenti al fondo «Fiorenzo Casella». Dai dati in possesso dell'INPS, sulla base delle rilevazioni effettuate sulle denunce contributive mensili dell'anno 1996 relative alle aziende del settore poligrafico editoriale iscritte all'Ente e che versano il contributo di solidarietà del 10 per cento ai sensi del citato articolo 9-bis, comma 2, sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare, risulta un gettito del contributo dell'ordine di lire 5,5 miliardi annui. Ciò con riferimento ad un numero medio di lavoratori interessati di 14.000 unità.

Articolo 21.

La norma propone la soppressione dei fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e della gestione speciale di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per quanto attiene agli assicurati in essere è garantita la prestazione nei termini dello schema del *pro rata*, vale a dire l'ammontare degli importi di prestazione maturati fino al 1° luglio 1999. Per gli iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è anche garantita l'estensione del trattamento minimo previsto per gli assicurati di cui alla legge n. 70 del 1975.

Contestualmente è soppresso il contributo a carico degli attuali assicurati di tali fondi integrativi.

Dalla disposizione conseguono, quindi:

minori oneri per prestazioni, modesti nell'immediato più consistenti nel futuro;

minori entrate per la soppressione del contributo a carico degli assicurati.

Allo squilibrio che ne deriverebbe si fa fronte con l'introduzione di una aliquota di solidarietà del 2 per cento a carico dei percettori delle prestazioni.

I seguenti prospetti illustrano gli effetti corrispondenti:

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEI FONDI INTEGRATIVI
DI CUI ALLA LEGGE N. 70 DEL 1975

(valori in miliardi di lire)

	1999	2000	2001	2002	2003
Minor gettito derivante dalla soppressione del contributo a carico dei dipendenti	- 8,34	- 15,92	- 15,03	- 13,97	- 12,53
Minori rate di pensione	0,27	1,02	2,32	4,54	7,43
Gettito contributo di solidarietà 2 per cento	10,0	17,5	17,0	16,7	16,4
TOTALE ...	1,9	2,6	4,3	7,2	11,3

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 75 DEL D.P.R. N. 761 DEL 1979

(valori in miliardi di lire)

	1999	2000	2001	2002	2003
Minor gettito derivante dalla soppressione del contributo a carico dei dipendenti	- 0,75	- 1,06	- 0,88	- 0,65	- 0,44
Maggiori oneri per estensione minimo garantito	- 4,07	- 5,36	- 6,28	- 6,61	- 7
Gettito contributo di solidarietà 2 per cento	3,0	5,8	5,5	5,3	5,1
TOTALE ...	- 1,8	- 0,6	- 1,7	- 1,9	- 2,3
TOTALE GENERALE ...	0,1	2,0	2,6	5,3	9,0

Gli effetti complessivi sulla finanza pubblica nel lungo termine sono da ritenersi pienamente compensativi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è costituito il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), per la cui attuazione le amministrazioni centrali e regionali, con priorità per quelle responsabili di interventi nelle aree depresse, in conformità dei rispettivi ordinamenti, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2000, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in grado di garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi;

b) l'impostazione, la realizzazione e la gestione di un sistema di monitoraggio in grado di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con riferimento particolare ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali e con un ambito di rilevazione a livello di progetto;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. L'attività di monitoraggio è svolta dalle amministrazioni centrali e regionali sui singoli interventi di investimento, con cadenza trimestrale sotto il profilo finanziario e dei flussi di cassa e almeno annuale per quanto riguarda le rilevazioni sull'attuazione procedurale e fisica.

4. Il sistema di monitoraggio, da attuarsi attraverso una banca dati, deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della Pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, al fine dell'elaborazione e diffusione delle stesse.

5. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggior-

namento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 5. Con riferimento all'attività di monitoraggio devono, in particolare, essere indicati i criteri di verifica del grado di trasformazione degli accantonamenti in autorizzazione effettive, del livello degli impegni e dei pagamenti effettuati per ciascun intervento, dell'impatto di questi sul sistema di Tesoreria, delle rilevazioni dei costi dei flussi fra risorse e impieghi, nonché un opportuno sistema di indicatori fisici che consenta la verifica del reale stato di attuazione delle opere.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un fondo da ripartire con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Per la dotazione del fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali)

1. Lo studio di fattibilità è lo strumento ordinario per l'assunzione delle decisioni d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e, in successione, al finanziamento delle opere in base alle disposizioni finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti, o, su richiesta, da parte di organismi esterni alle stesse.

4. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001.

5. I finanziamenti previsti dal comma 4 sono erogati, sulla base dei criteri predisposti dalla Cassa depositi e prestiti, alle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati da una struttura di valutazione operante presso la pubblica amministrazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno

2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Fondo indiviso per la riprogrammazione degli interventi)

1. Per consentire la riprogrammazione degli interventi d'investimenti è istituito un fondo indiviso presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da una quota dei finanziamenti da ripartire da parte del CIPE a valere sulle leggi di spesa approvate in corso d'anno o provenienti da revoche di iniziative non avviate. La quota di risorse viene quantificata dal CIPE in sede di ripartizione dei finanziamenti. Le somme provenienti da revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

3. Le risorse del fondo sono destinate alle amministrazioni che hanno in corso di attuazione programmi con un più elevato coefficiente di realizzazione, ma la cui copertura finanziaria si riveli insufficiente, o a progetti di particolare rilievo per i quali sia accertata la validità economica e gestionale.

Art. 4.

(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto)

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata «Unità».

2. L'Unità, operante in piena autonomia funzionale, ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a risorse private e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

4. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un ulteriore periodo di quattro anni.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e del-

la programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'ammodernamento e dell'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione:

a) di un consulente finanziario, il quale ha l'incarico, entro centocinquanta giorni dalla propria nomina, di sviluppare un piano economico e finanziario del progetto di riqualificazione dell'infrastruttura, di verificare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto medesimo e, di conseguenza, di proporre il termine di durata della concessione, che non può, comunque, superare i trenta anni;

b) di un consulente tecnico per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 4, 5 e 6;

c) di un analista di traffico, il quale, entro centoventi giorni dalla propria nomina, fornisce i dati relativi alla domanda.

3. Valutata positivamente dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il consulente finanziario procede allo svolgimento delle seguenti attività:

a) definizione della documentazione necessaria ad espletare la gara di appalto

per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui al comma 9, ivi compresi, fra l'altro, il bando, il disciplinare, il capitolato e lo schema di concessione;

b) definizione di criteri e di coefficienti da utilizzare per la valutazione delle offerte e la predisposizione di un quadro comparativo dei criteri e dei coefficienti utilizzati in procedure di gara analoghe nell'ambito dell'Unione europea;

c) assistenza durante l'espletamento della gara.

4. Il consulente tecnico di cui al comma 2, lettera *b)*, entro centocinquanta giorni dalla propria nomina, svolge le funzioni di pianificazione, controllo e gestione delle seguenti attività:

a) raccolta della progettazione esistente sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, accertando l'uniformità delle specifiche tecniche di base, l'omogeneità dei progetti ed evidenziando vincoli reciproci;

b) verifica della qualità e della fattibilità tecnica dei progetti, anche con riferimento alle tecnologie di costruzione;

c) raccolta delle informazioni sui progetti in corso di esecuzione, con indicazione dei «cronogrammi» dei lavori;

d) proposta, a livello di progettazione preliminare, delle possibili soluzioni relative agli interventi connessi con l'introduzione di una tariffa per il pedaggio autostradale ed individuazione dei relativi costi;

e) coordinamento della tempistica di realizzazione dei vari progetti e valutazione dei loro costi di realizzo;

f) revisione ed aggiornamento dei fabbisogni finanziari dei cantieri aperti;

g) consegna al Ministero dei lavori pubblici dei progetti, ai fini della successiva acquisizione da parte del concessionario che risulterà aggiudicatario ai sensi del comma 9.

5. Il consulente tecnico svolge le funzioni di assistenza in fase di aggiudicazione

della gara per l'affidamento della concessione.

6. In fase di esecuzione dei lavori dati in concessione, il consulente tecnico provvede alla verifica dei costi e dei tempi dei lavori di costruzione e della loro corrispondenza con i piani originali, nonché all'analisi tecnica ed alla definizione di soluzioni degli eventuali imprevisti sopravvenuti in fase di costruzione.

7. Il consulente tecnico esplica le proprie funzioni anche con il supporto dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e ne riferisce gli esiti al Ministero dei lavori pubblici.

8. Entro il 30 aprile 1999, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

9. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

10. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici. La concessione è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Perenzione)

1. Il termine per la perenzione agli effetti amministrativi dei residui delle spese in

conto capitale di cui al terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è stabilito in sette anni.

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina del fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo,

con i dati specifici dei progetti e delle spese».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal fondo per la progettualità di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo

svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria di propria fiducia».

Art. 9.

*(Interventi del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie)*

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di «spese obbligatorie» nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, «Risorse proprie Unione europea», del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione europea a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.

3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate

ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la chiusura dei pagamenti relativi agli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.

Art. 10.

(Accesso delle università agli accordi di programma)

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le università possono accedere in ogni tempo ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 11.

(Norme sul processo amministrativo)

1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo, dopo la parola: «giurisdizione», è soppressa la parola: «esclusiva» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il risarcimento del danno».

2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le con-

troverse relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Art. 12.

*(Sistema informativo unitario
del personale)*

1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«22-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è istituito il Sistema informativo unitario del personale, operante nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. In tale Sistema, tra l'altro, confluiscono i dati di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, quelli di cui all'articolo 58, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché quelli relativi ai soggetti di cui all'articolo 12, numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 5 luglio 1982, n. 441, e al comma 22, primo periodo, del presente articolo. Il Sistema informativo unitario del personale è interconnesso con gli altri sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39».

Art. 13.

*(Adeguamento dei sistemi informatici
all'anno 2000)*

1. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanzia-

mento degli oneri relativi alle attività di rilevazione e informazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 1998, ivi compresi i compensi da corrispondere ai componenti ed al personale di supporto tecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse)

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 7 comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;

c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre, un'unica relazione di sintesi sugli interventi

realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti.

Art. 15.

*(Personale del Consorzio universitario
a distanza)*

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi di idoneità banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 16.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17.

(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti)

1. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, le variazioni compensative previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

Art. 18.

(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e

degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese;

4) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

5) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese;

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

c) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ri-

corso ad istituti e strumenti intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

e) razionalizzazione nonchè estensione degli istituti di integrazione salariale alle categorie escluse, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi, con previsione della costituzione di fondi con apporti finanziari di carattere plurimo;

f) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei soggetti meritevoli di tutela;

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

h) riunione in un unico testo normativo delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

i) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti at-

tuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso anche alla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Sino al 31 dicembre 1999, nelle regioni nelle quali non siano stati ricollocati, prepensionati o comunque fuoriusciti almeno il 30 per cento dei lavoratori che hanno conseguito una permanenza nei progetti di

lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi, possono essere approvati solo progetti di lavori socialmente utili destinati ai predetti lavoratori. A tal fine le relative delibere di approvazione diventano efficaci solo dal momento del parere di conformità agli obiettivi di cui al presente comma, accertato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle delibere medesime. Detto parere di conformità viene rilasciato dalla giunta regionale, non appena siano trasferite le competenze della commissione regionale per l'impiego ai nuovi organismi di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

6. Possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

7. Ai lavoratori di cui al comma 5 è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

8. Dal 1° gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.

9. Nei progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative alla dotazione di attrezzature necessarie per la realizzazione dei piani d'impresa, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per l'occupazione nel limite massimo di lire 10 milioni *pro capite*.

10. All'articolo 1-*septies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: «all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3, commi 1 e

2» e le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

11. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», delle seguenti gestioni separate:

- 1) industria;
- 2) artigianato;
- 3) commercio;
- 4) altre attività di diversa natura, quali terziario, credito, assicurazioni, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a);

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);

e) previsione dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere b), c) e d) anche per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico;

g) previsione del riordino della disciplina prevista dall'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dagli articoli 80 e 146, sesto comma, del testo unico, concernente la revisione delle prestazioni erogate dall'INAIL;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonchè dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio, compatibile con la situazione del settore e tenendo conto di idonee forme di risanamento della gestione;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori dell'area dirigenziale, per i quali vigono previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, e dell'individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione di uniformità al giorno 15, di ciascuno dei rispettivi mesi previsti, dei termini di pagamento di cui all'articolo 44, terzo e quinto comma, del testo unico,

relativi ai premi dovuti all'INAIL e di estensione degli stessi termini ai pagamenti relativi ai premi dovuti all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

m) previsione, in via sperimentale, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di risorse economiche dirette ad incentivare la realizzazione di progetti, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei ministeri vigilanti, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese del settore industriale ed alle imprese artigiane.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui al comma 1 possono essere adottate con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riordinare il regime previdenziale ge-

stato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e a sopprimere l'Ente medesimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di forme gestorie di diritto privato;

b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla lettera *a)*;

c) applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico, economico e previdenziale in godimento alla data di soppressione dell'Ente, nonchè riconoscimento allo stesso personale della facoltà di optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla privatizzazione delle gestioni;

d) revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro;

e) adeguamento del massimale di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

f) modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo, prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

g) revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori, della base contributiva;

h) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una razionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti di settore interessati.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti possono essere adottate con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.»;

2) il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite ta-

belle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica».

5. È istituito, quale organo dell'INPS, il comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto comitato le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei

contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).»;

b) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: «In mancanza di tali soggetti» sono inserite le seguenti: «o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo»;

c) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

7. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

8. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Mini-

stero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza. Il periodo di tre anni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogato per un ulteriore triennio.

9. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare «Fiorenzo Casella». Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

10. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle riduzioni delle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

Art. 21.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo

contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. A decorrere dal 1° luglio 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° luglio 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei tratta-

menti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 22.

*(Trasformazione in titoli del trattamento
di fine rapporto)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate «Fondi pensione», secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati «strumenti finanziari», di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate «società del gruppo», ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di

eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da *a)* a *d)*; applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio

1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

g) per le imprese con numero medio di dipendenti inferiore a 50, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 mi-

liardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

